

Codice DB1014

D.D. 12 settembre 2013, n. 393

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di cinque pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "Briallo 1", "Briallo 2", "Briallo 3", "Pianelli 1" e "Pianelli 2", ubicati nel Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 12 aprile 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione dell'area di salvaguardia di cinque pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "*Briallo 1*" (particella catastale n. 1, foglio di mappa n. 3), "*Briallo 2*" (particella catastale n. 163, foglio di mappa n. 1), "*Briallo 3*" (particella catastale n. 761, foglio di mappa n. 1), "*Pianelli 1*" (particella catastale n. 182, foglio di mappa n. 1) e "*Pianelli 2*" (particella catastale n. 390, foglio di mappa n. 1), ubicati nel Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO).

I cinque pozzi di cui sopra sono così completati:

- Pozzo "*Briallo 1*": perforato fino ad una profondità di 50,50 metri e con una portata media pari a 1,10 l/s, filtra tra -12,00 e -29,00 metri e tra -39,00 e -44,00 metri;
- Pozzo "*Briallo 2*": perforato fino ad una profondità di 18,00 metri e con una portata media pari a 1,50 l/s, filtra tra -12,00 e -18,00 metri;
- Pozzo "*Briallo 3*": perforato fino ad una profondità di 42,00 metri e con una portata media pari a 8,30 l/s, filtra tra -17,00 e -23,00 metri e tra -26,00 e -38,00 metri;
- Pozzo "*Pianelli 1*": perforato fino ad una profondità di 35,50 metri e con una portata media pari a 2,00 l/s, filtra tra -8,00 e -14,00 metri, tra -19,50 e -22,50 metri e tra -28,50 e -30,00 metri;
- Pozzo "*Pianelli 2*": perforato fino ad una profondità di 47,00 metri e con una portata media pari a 6,00 l/s, filtra tra -12,00 e -24,00 metri e tra -30,00 e -42,00 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, da un sistema acquifero freatico con elevato grado di vulnerabilità.

Le proposte di definizione sono state determinate in funzione della portata emunta da ciascuno dei cinque pozzi e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dei sistemi acquiferi captati; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per ciascuno dei cinque pozzi;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per ciascuno dei cinque pozzi;
- zona di rispetto allargata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni per ciascuno dei cinque pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- "Tav. n. 5a – Fasce di rispetto Pozzi Briallo 1 e Briallo 2 – scala 1:2000";
- "Tav. n. 5b – Fasce di rispetto Pozzi Pianelli 1 e Pianelli 2 – scala 1:2000";
- "Tavola 3 – Indagine idrogeologica per la determinazione delle fasce di rispetto del nuovo pozzo comunale Briallo 3, sito in località Briallo – Fasce di rispetto – scala 1:2000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate sono state fatte proprie dal Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, in data 12 maggio 2011.

Gran parte delle particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia dei cinque pozzi sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) "*Aree per attività produttive agricole*"; tuttavia, con nota, in data 21 gennaio 2013, il Sindaco ha dichiarato che tali terreni, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Nella medesima nota ha dichiarato altresì che le aree individuate al N.C.T., particelle catastali n. 4 e 7 del foglio di mappa n. 3, poste lateralmente e a sud del Pozzo *Briallo I* sono interessate dalla presenza di un'*attività florovivaistica* che tuttavia non fa uso di sostanze pericolose per la risorsa idrica captata.

Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

In merito alle proposte presentate, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 24 giugno 2011, ha espresso parere favorevole evidenziando che l'acqua captata dai pozzi risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota in data 11 marzo 2013, ha espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non dovranno essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto, nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- le zone di tutela assoluta dei pozzi dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree di salvaguardia medesime;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

Con la determinazione n. 1200/2003, in data 10 aprile 2003, la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente il Comune di San Maurizio d'Opaglio alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi in argomento.

Successivamente, con la determinazione n. 5249/2008, in data 24 dicembre 2008, la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 1200/2003, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i medesimi pozzi di cui sopra ubicati nel Comune di San Maurizio d'Opaglio.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 23 maggio 2013.

Tutto ciò premesso,

#### Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che per il dimensionamento delle aree di salvaguardia sono state utilizzate le portate emunte da ciascuno dei cinque pozzi;

accertato che i cinque pozzi in argomento sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei cinque pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio degli edifici ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

vista la determinazione n. 1200/2003, in data 10 aprile 2003, con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente il Comune di San Maurizio d'Opaglio alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi in argomento;

vista la determinazione n. 5249/2008, in data 24 dicembre 2008, con la quale la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 1200/2003, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i medesimi pozzi di cui sopra ubicati nel Comune di San Maurizio d'Opaglio;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 24 giugno 2011 – prot. n. 43435/11/SIAN;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 11 marzo 2013 – prot. n. 23251;

visto il verbale di deliberazione del Comune di San Maurizio d'Opaglio n. 31, in data 12 maggio 2011, di approvazione delle proposte di definizione in argomento;

vista la nota del Sindaco del Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO), in data 21 gennaio 2013, con la quale dichiara che nelle aree di salvaguardia non si effettuano attività agricole e/o connesse all'allevamento di bestiame;

vista la nota, in data 12 aprile 2013 – prot. n. 259/2013, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”

#### DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia dei cinque pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, “*Briallo 1*”, “*Briallo 2*”, “*Briallo 3*”, “*Pianelli 1*” e “*Pianelli 2*”, ubicati nel Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO), sono definite come risulta negli elaborati:
- “Tav. n. 5a – Fasce di rispetto Pozzi Briallo 1 e Briallo 2 – scala 1:2000”;

- “Tav. n. 5b – Fasce di rispetto Pozzi Pianelli 1 e Pianelli 2 – scala 1:2000”;
  - “Tavola 3 – Indagine idrogeologica per la determinazione delle fasce di rispetto del nuovo pozzo comunale Briallo 3, sito in località Briallo – Fasce di rispetto – scala 1:2000”, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari alle portate emunte da ciascuno dei cinque pozzi.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei cinque pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio degli edifici ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle stesse aree;
  - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Novara per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Maurizio d’Opaglio affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Agata Milone